

LEGGE 3 novembre 1963, n. 1543

Norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato.

CAPO I

Norme comuni al personale di tutti i Corpi di polizia

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e delle corrispondenti categorie di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabiliti in conformita' alle tabelle A), B), C) e D) allegate alla presente legge.

Art. 2.

Nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco il grado di maresciallo d'alloggio capo, o corrispondente, e' conferito, nei limiti delle vacanze di organico, ai sottufficiali che rivestono il grado di maresciallo d'alloggio ordinario, o corrispondente, che abbiano compiuto almeno due anni di anzianita' di grado e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme sull'avanzamento dell'Arma o del Corpo di appartenenza.

Nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco il grado di brigadiere e' conferito ai vicebrigadieri, che abbiano due anni di anzianita' di grado e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme di avanzamento dell'Arma o Corpo di appartenenza.

Art. 3.

Ai militari di truppa in appresso indicati dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia ed al personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato e' attribuita la paga corrispondente ai seguenti coefficienti di cui alla tabella unica annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19](#):

appuntato e gradi corrispondenti. 173
carabiniere in servizio continuativo e gradi corrispondenti e vigile permanente con almeno nove anni di servizio 155
carabiniere in rafferma e gradi corrispondenti e vigile permanente con anzianita' di servizio da tre anni a nove anni. 150
carabiniere in ferma volontaria e gradi corrispondenti e vigile permanente con meno di tre anni di servizio
. 146
carabiniere ausiliario. 138

Alle guardie di pubblica sicurezza mantenute in servizio ai sensi delle disposizioni contenute nelle leggi 11 luglio 1956, n. 699 e 6 luglio 1962, n. 888, che abbiano compiuto nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza tre anni e nove anni di servizio, ivi compreso quello reso anteriormente

alla stabilizzazione, e' attribuito rispettivamente il coefficiente 150 e 155.

La disposizione di cui al secondo comma si applica alle guardie di finanza, alle guardie di pubblica sicurezza ed alle guardie forestali gia' appartenenti ai Corpi di polizia della Venezia Giulia al compimento della anzianita' di tre anni e nove anni di servizio, per la cui determinazione e' computato anche il servizio prestato nei Corpi suddetti anteriormente all'inquadramento nei ruoli separati e limitati di cui all'[articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600](#).

Per i vigili permanenti provenienti dai volontari in servizio continuativo o temporaneo, agli effetti della determinazione dell'anzianita' di cui al primo comma, e' computabile anche il periodo di tempo trascorso nelle anzidette posizioni prima della nomina in ruolo.

Art. 4.

In caso di passaggio alla carriera di sottufficiale, ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e alle corrispondenti categorie di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751](#).

Art. 5.

L'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede per i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e' stabilita nelle seguenti misure:

Personale fruente	Personale non fruente
di aggiunta di famiglia	di aggiunta di famiglia
-----	-----

maresciallo maggiore, maresciallo capo, maresciallo di alloggio e gradi corrispondenti	2.000	1.200
--	-------	-------

brigadiere e vicebrigadiere	1.800	1.000
-----------------------------	-------	-------

appuntato, carabiniere e gradi corrispondenti	1.400	800
---	-------	-----

allievo carabiniere e gradi corrispondenti	-	300
--	---	-----

L'indennita' di cui al precedente comma non e' cumulabile con l'indennita' di marcia, non e' dovuta per i servizi di durata inferiore alle 6 ore ed e' ridotta del 30 per cento per i servizi che non comportino pernottamento fuori sede.

Art. 6.

I sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia ed il personale delle corrispondenti categorie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato conseguono il massimo della pensione con trenta anni di servizio utile.

La pensione e' liquidata sulla base dell'importo complessivo dell'ultimo stipendio o paga e delle indennita' pensionabili godute. Essa e' ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio, al 41 per cento della base pensionabile come sopra determinata.

Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non piu' di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sara' aumentata del 3,60 per cento.

Nei riguardi dei carabinieri e finanziari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del [decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20](#), modificati dall'[articolo 3 della legge 11 luglio 1956, numero 734](#).

CAPO II

Norme particolari per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Art. 7.

Nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ai marescialli di 1^a classe puo' essere attribuita la nomina a carica speciale. Il numero dei marescialli di 1^a classe carica speciale e' stabilito in un massimo di 200 unita', comprese nell'organico dei marescialli di 1^a classe.

I marescialli di 1^a classe carica speciale sono impiegati quali: comandanti di sottosezioni di polizia stradale, comandanti di plotone presso le scuole di polizia capi scrivani presso l'ispettorato del Corpo, le circoscrizioni territoriali; gli ispettorati di zona, i comandi di raggruppamento, i comandi dei compartimenti di polizia stradale; o sono destinati ad altri incarichi di particolare rilievo;

Art. 8.

La nomina a maresciallo di 1^a classe, carica speciale e' attribuita a seguito di esito favorevole di un esame di idoneita'.

Possono partecipare all'esame i marescialli di 1^a classe che abbiano un anno di grado e siano in possesso dei requisiti previsti dall'[articolo 75 della legge 3 aprile 1958, n. 460](#), e dei seguenti altri requisiti:

non aver superato il 50° anno di eta';
aver conseguito classifica di ottimo nell'ultimo quadriennio;

non aver riportato punizione di rigore o altra piu' grave nei due anni precedenti la data del bando che indice l'esame.

Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione all'esame e' demandato alla Commissione di avanzamento per i sottufficiali.

Art. 9.

L'esame di idoneita' consiste in una prova scritta di cultura professionale ed in un esperimento della durata di un anno presso comandi od uffici di cui allo articolo 7.

Sono ammessi all'esperimento i marescialli di 1^a classe che abbiano superata la prova scritta con una votazione non inferiore ai 30/50.

Art. 10.

Per lo svolgimento degli esami e la composizione della Commissione giudicatrice si osservano le norme previste dalla [legge 3 aprile 1958, n. 460](#).

Il giudizio sull'esito dell'esperimento viene espresso, sulla base dei rapporti dei comandi competenti, dalla Commissione di avanzamento dei sottufficiali mediante l'attribuzione di un punteggio fino a 50/50.

L'esperimento s'intende superato con la votazione di almeno 30/50.

La graduatoria finale degli idonei viene formata dalla Commissione di cui al secondo comma, sommando il voto conseguito nella prova scritta a quello conseguito nell'esperimento.

Art. 11.

La nomina a carica speciale e' attribuita con decreto ministeriale agli idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 12.

La nomina a carica speciale puo' essere revocata con decreto ministeriale per motivi disciplinari, previa contestazione degli addebiti e deliberazione della Commissione di avanzamento dei sottufficiali, su proposta del comandante di Corpo e, per i sottufficiali addetti ai raggruppamenti, in base a rapporto del questore.

Il maresciallo di 1^a classe colpito dal provvedimento di cui al comma precedente non puo' piu' conseguire la nomina a carica speciale.

Capo III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 13.

I sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono il grado di maresciallo di alloggio ordinario, o corrispondente, e i sottufficiali dell'Arma e dei Corpi predetti che conseguiranno il grado stesso entro cinque anni dalla data summenzionata, possono conseguire la promozione al grado superiore al compimento della prescritta anzianita', anche in soprannumero.

In corrispondenza delle eccedenze organiche risultanti nel grado di maresciallo d'alloggio capo, o corrispondente, dall'attuazione degli organici stabiliti dalle annesse tabelle A), B) e C) e dall'applicazione del comma precedente saranno lasciati vacanti altrettanti posti nell'organico del grado di maresciallo d'alloggio ordinario, o corrispondente.

All'assorbimento delle suddette eccedenze si fara' luogo utilizzando un terzo delle vacanze che si verificheranno nel grado di maresciallo d'alloggio capo, o corrispondente, successivamente alla scadenza dell'efficacia delle disposizioni del primo comma.

Art. 14.

Ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono il grado di vicebrigadiere, si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751](#), ai fini dell'eventuale attribuzione, nell'attuale posizione, dell'assegno personale utile a pensione, previsto dall'[articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#), pari alla differenza fra lo stipendio in atto percepito e quello che sarebbe spettato nel grado di provenienza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 15.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano anche a favore del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e dei rispettivi familiari.

Art. 16.

I miglioramenti sul trattamento di quiescenza derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 saranno concessi progressivamente in tre esercizi finanziari successivi, in ragione di un terzo per anno, a partire dal 1 luglio 1963.

Art. 17.

Salvo quanto disposto dall'articolo 16, i miglioramenti economici derivanti dalla presente legge avranno effetto dal 1 gennaio 1964.

Alla copertura dell'onere di lire 12.131.308.220 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verra' fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo recante modifiche alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti di lusso.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 novembre 1963

SEGNI

LEONE - RUMOR - ANDREOTTI

- BOSCO - MARTINELLI -

MATTARELLA - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

TABELLA A)

Organico dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri

Marescialli d'alloggio maggiori..... N. 2.706 (1)

Marescialli d'alloggio capi..... " 2.000

Marescialli d'alloggio ordinari..... " 2.357

Brigadieri e vicebrigadieri..... " 9.237

Appuntati..... " 7.836

Carabinieri scelti e carabinieri..... " 45.951

Allievi carabinieri..... " 3.151

TOTALI... N. 73.238

(1) Nell'organico dei marescialli maggiori sono compresi 800 marescialli maggiori nominati alle cariche speciali previste dall'[articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225](#).

TABELLA B)

Organico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Marescialli di 1ª classe..... N. 2.148 (1)

Marescialli di 2ª classe..... " 1.612

Marescialli di 3ª classe..... " 1.884

Brigadieri e vicebrigadieri..... " 8.681
Appuntati..... " 7.933
Guardie scelte, guardie ed allievi guardie..... " 53.192 (2) -----
TOTALE... N. 75.450

(1) Nell'organico dei marescialli di 1ª classe sono compresi 200 marescialli di 1ª classe nominati a carica speciale di cui all'articolo 7.

(2) Il contingente delle guardie scelta non puo' superare le 10.000 unita'.

TABELLA C)

Organico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia

Marescialli maggiori..... N. 110
Marescialli capi..... " 152
Marescialli ordinari..... " 175
Brigadieri e vicebrigadieri..... " 1.050
Appuntati..... " 2.850
Guardie..... " 8.550

TOTALE... N. 12.887

TABELLA D)

Organico dei sottufficiali, dei vigili scelti e dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Marescialli di 1ª classe..... N. 60
Marescialli di 2ª classe..... " 120
Marescialli di 3ª classe..... " 200
Brigadieri e vicebrigadieri..... " 1.800
Vigili scelti..... " 1.360
Vigili ed allievi vigili..... " 4.460

TOTALE... N. 8.000
